

Allegato 2: Stipendi massimi computabili (art. 27a)

(Stato 1° gennaio 2025)

1. In generale

Art. 1 Retribuzione

¹ Le aliquote massime computabili per la retribuzione fissate nel presente allegato si basano sul sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale.

² Per la determinazione concreta degli stipendi, le scuole universitarie devono eventualmente osservare aliquote locali inferiori.

2. Regolamentazione degli stipendi nelle scuole universitarie

Art. 2 Principio

¹ Gli stipendi nell'ambito della direzione scolastica, dell'insegnamento, del transfer di tecnologia e scienza, nonché della ricerca e dello sviluppo applicati si conformano all'articolo 4.

² Per gli altri collaboratori fanno stato le categorie e le classi di stipendio conformemente all'articolo 3.

³ Per la classificazione dei collaboratori che non possono essere classificati secondo l'articolo 3 o l'articolo 4 fanno stato in primo luogo l'allegato 1 all'ordinanza sul disavanzo e in secondo luogo il piano generale di classificazione del Cantone dei Grigioni.

Art. 3 Categorie di collaboratori e stipendi massimi riconosciuti

¹ Vengono distinte le seguenti categorie di collaboratori e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale:

Per le seguenti funzioni senza specificazione o con più classi di funzione possibili, l'attribuzione definitiva a una classe di funzione viene effettuata in base al mansionario, previo accordo con l'Ufficio competente.

Funzione	Classe di funzione
Funzione stato maggiore superiore	19
Responsabile IT	18
Responsabile sezione servizi	17

427.210-A2

Specialista I+D II (con bachelor)	15
Funzionario incaricato risorse umane II (con attestato professionale federale)	14
Contabile (con attestato professionale federale)	
Specialista I+D I (con attestato federale di capacità)	13
Segretario I - IV	10 - 13
Custode	10
Segretario, centralinista	8/9
Assistente d'ufficio	7/8

² Le persone impiegate a tempo parziale vengono retribuite proporzionalmente secondo la loro funzione.

Art. 4 Scuole universitarie

¹ Vengono distinte le seguenti categorie di insegnanti e personale di scuola universitaria e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale:

a) Collaboratori a titolo principale

Funzione	Classe di funzione
Rettore	27
Membro della direzione della scuola universitaria	25
Responsabile di sezione II Responsabile ricerca Responsabile studi II Responsabile di istituto	24
Responsabile studi I Responsabile di settore Docente con gestione specialistica Docente con trasferimento di sapere e tecnologie (TST) Responsabile gruppo specialistico Responsabile di sezione I	
Docente	22
Collaboratore scientifico III	21

Responsabile di sezione	20
Collaboratore scientifico II	19
Responsabile risorse umane Responsabile di progetto servizi centrali	17
Collaboratore di progetto servizi centrali Collaboratore scientifico I	15
Assistente organizzativo con gestione specialistica	13
Assistente organizzativo	12

b) Collaboratori a titolo accessorio

Categoria	Funzione / formazione	Indennità
Insegnanti incaricati	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 4 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di almeno otto lezioni settimanali nella stessa scuola	classe di stipendio conformemente all'articolo 4 lettera a, proporzionalmente
Insegnanti a tempo parziale	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 4 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di meno di otto lezioni settimanali presso la medesima scuola oppure che impartiscono ore singole in corsi serali, in materie d'insegnamento relative a un settore o quali supplenti	classe di stipendio conformemente all'articolo 4 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). Vengono retribuite solo le lezioni effettivamente impartite. In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.

427.210-A2

Insegnanti supplenti/ relatori esterni	insegnanti che impartiscono lezioni in qualità di supplenti per un breve periodo	classe di stipendio min. conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.
---	--	--

² Per docenti a tempo pieno di scuole universitarie che insegnano fino a un massimo del 30 per cento presso una scuola specializzata superiore, sono computabili le aliquote per docenti di scuole universitarie.

³ Lo scambio di docenti con altre scuole universitarie è disciplinato dal Dipartimento, su richiesta.